

Direttiva 2006/22/CE	Commenti	Modifiche proposte dalla Commissione
<p>Articolo 1- Oggetto La presente direttiva stabilisce norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85.</p>	<p>Articolo 1 - Oggetto L'articolo 1 è modificato per chiarire che i requisiti di applicazione di cui alla presente direttiva si applicano anche al controllo sul rispetto della direttiva 2002/15/CE.</p>	<p>Articolo 1 - Oggetto Directive 2006/22/EC is amended as follows:</p> <p>(1) the title is replaced by the following: "Directive 2006/22/EC of the European Parliament and of the Council of 15 March 2006 on minimum conditions for the implementation of Regulations (EC) No 561/2006 and (EU) No 165/2014 and Directive 2002/15/EC of the European Parliament and of the Council as regards social legislation relating to road transport activities, and repealing Council Directive 88/599/EEC";</p> <p>(2) Article 1 is replaced by the following: " This Directive lays down minimum conditions for the implementation of Regulations (EC) No 561/2006 and (EU) No 165/2014* and Directive 2002/15/EC**."</p> <p>(a) in paragraph 1, the second subparagraph is replaced by the following: "These checks shall cover each year a large and representative cross-section of mobile workers, drivers, undertakings and vehicles falling within the scope of Regulations (EC) No 561/2006 and (EU) No 165/2014 and of mobile workers and drivers falling within the scope of Directive 2002/15/EC.";</p> <p>(b) in paragraph 3, the first subparagraph is</p>

		<p>replaced by the following: "Each Member State shall organise checks in such a way that at least 3% of days worked by drivers of vehicles falling within the scope of Regulation (EC) No 561/2006, Regulation (EU)165/2014 and Directive 2002/15/EC are checked."</p> <p>(c) paragraph 4 is replaced by the following: "4. The information submitted to the Commission in accordance with Article 17 of Regulation (EC) No 561/2006 shall include the number of drivers checked at the roadside, the number of checks at the premises of undertakings, the number of working days checked and the number and type of infringements reported, together with a record of whether passengers or goods were transported."</p>
<p>Articolo 2 - Sistemi di controllo</p> <p>1. Gli Stati membri istituiscono un sistema di controlli adeguati e regolari dell'applicazione corretta e coerente, ai sensi dell'articolo 1, sia su strada che nei locali delle imprese di tutte le categorie di trasporti.</p> <p>I controlli interessano ogni anno una parte rilevante e rappresentativa dei lavoratori mobili, dei conducenti, delle imprese e dei veicoli di tutte le categorie di trasporti che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85.</p> <p>Gli Stati membri provvedono affinché nel loro territorio sia applicata una coerente strategia nazionale di controllo. A tal fine, gli Stati membri</p>	<p>Articolo 2 – Sistemi di controllo</p> <p>L'articolo 2, paragrafo 1, secondo comma, è modificato affinché i controlli effettuati dagli Stati membri comprendano il controllo dell'osservanza delle disposizioni sull'orario di lavoro stabilito dalla direttiva 2002/15/CE.</p> <p>L'articolo 2, paragrafo 3 specifica che il numero minimo di controlli per il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 561/2006 comprenda controlli di conformità con la direttiva 2002/15/CE.</p>	<p>Article 2 – Sistemi di controllo</p> <p>(a) in paragraph 1, the second subparagraph is replaced by the following: "These checks shall cover each year a large and representative cross-section of mobile workers, drivers, undertakings and vehicles falling within the scope of Regulations (EC) No 561/2006 and (EU) No 165/2014 and of mobile workers and drivers falling within the scope of Directive 2002/15/EC.";</p> <p>(b) in paragraph 3, the first subparagraph is replaced by the following: "Each Member State shall organise checks in such a way that at least 3% of days worked by drivers of vehicles falling within the scope of Regulation</p>

<p>possono designare un organismo di coordinamento per gli interventi svolti ai sensi degli articoli 4 e 6. In tal caso ne informano la Commissione e gli altri Stati membri.</p> <p>2. Se ciò ancora non avviene, entro il 1o maggio 2007 gli Stati membri conferiscono alle autorità preposte ai controlli tutte le adeguate competenze giuridiche necessarie per poter svolgere correttamente i compiti di ispezione che loro incombono in forza della presente direttiva.</p> <p>3. Ciascuno Stato membro organizza i controlli in modo che, a decorrere dal 1o maggio 2006, sia controllato l'1 % dei giorni di lavoro effettivo dei conducenti di veicoli che rientrano nel campo di applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85. La percentuale sarà portata almeno al 2 % dopo il 1o gennaio 2008 e almeno al 3 % dopo il 1o gennaio 2010.</p> <p>Dopo il 1o gennaio 2012, tale percentuale minima può essere aumentata al 4 % dalla Commissione, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, a condizione che, dalle statistiche raccolte ai sensi dell'articolo 3 risulti che, in media, oltre il 90 % della totalità dei veicoli controllati sono muniti di un tachigrafo digitale. Nell'adottare la decisione la Commissione tiene altresì conto dell'efficacia delle misure di controllo esistenti, in particolare della disponibilità di dati del tachigrafo digitale nei locali delle imprese.</p> <p>Almeno il 15 % del numero totale di giorni lavorativi controllati è verificato su strada e almeno il 30 % nei locali delle imprese. Dopo il 1o</p>	<p>L'articolo 2, paragrafo 4, richiede che le informazioni trasmesse dagli Stati membri alla Commissione sui risultati dei controlli su strada e nei locali (strutture, impianti) includano i controlli sul rispetto della direttiva 2002/15/CE.</p>	<p>(EC) No 561/2006, Regulation (EU)165/2014 and Directive 2002/15/EC are checked."</p> <p>(c) paragraph 4 is replaced by the following: "4. The information submitted to the Commission in accordance with Article 17 of Regulation (EC) No 561/2006 shall include the number of drivers checked at the roadside, the number of checks at the premises of undertakings, the number of working days checked and the number and type of infringements reported, together with a record of whether passengers or goods were transported."</p>
--	--	---

<p>gennaio 2008 almeno il 30 % del numero totale dei giorni lavorativi controllati è verificato su strada e almeno il 50 % nei locali delle imprese.</p> <p>4. Le informazioni trasmesse alla Commissione, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3820/85, indicano il numero di conducenti controllati su strada, il numero dei controlli effettuati nei locali delle imprese, il numero dei giorni di lavoro controllati nonché il numero e la tipologia delle infrazioni verbalizzate, precisando se siano attinenti al trasporto di passeggeri o merci.</p>		
<p>Articolo 6 - Controlli nei locali delle imprese</p> <p>1. I controlli nei locali delle imprese sono organizzati tenendo conto dell'esperienza acquisita riguardo alle diverse categorie di trasporto e tipi di imprese. Tali controlli si effettuano inoltre quando siano state accertate su strada gravi infrazioni al regolamento (CEE) n. 3820/85 o al regolamento (CEE) n. 3821/85.</p> <p>2. I controlli nei locali delle imprese comprendono i punti elencati nelle parti A e B dell'allegato I.</p> <p>3. I funzionari incaricati dell'applicazione della normativa dispongono di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) un elenco dei principali punti da sottoporre a controllo, quali indicati nelle parti A e B dell'allegato I; b) una strumentazione standard di controllo, quale indicata nell'allegato II. <p>4. I funzionari incaricati dell'applicazione della</p>	<p>Articolo 6 - Controlli nei locali delle imprese</p> <p>L'articolo 6, paragrafo 1, precisa che le gravi infrazioni che provocano controlli presso gli stabilimenti di imprese di trasporto su strada debbano includere anche il controllo dell'osservanza della direttiva 2002/15/CE.</p>	<p>Articolo 6 - Controlli nei locali delle imprese</p> <p>in Article 6, paragraph 1 is replaced by the following:</p> <p>"1. Checks at premises shall be planned in the light of past experience in relation to the various types of transport and undertakings. They shall also be carried out if serious infringements of Regulation (EC) No 561/2006 or (EU) No 165/2014 or Directive 2002/15/EC have been detected at the roadside.";</p>

<p>normativa in un determinato Stato membro tengono conto, nel corso dei controlli, di tutte le informazioni fornite dall'organismo di collegamento designato di qualsiasi altro Stato membro, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, relativamente alle attività svolte dall'impresa in quest'ultimo Stato membro.</p> <p>5. Ai fini dei paragrafi da 1 a 4, i controlli che le autorità competenti effettuano nei propri locali in base ai documenti o ai dati pertinenti trasmessi, su loro richiesta, dalle imprese, hanno lo stesso valore dei controlli effettuati nei locali delle imprese.</p>		
<p>Articolo 7 - Collegamento intracomunitario</p> <p>1. Gli Stati membri designano un organismo avente le seguenti funzioni:</p> <p>a)assicurare il coordinamento con gli organismi corrispondenti degli altri Stati membri coinvolti nelle azioni intraprese ai sensi dell'articolo 5;</p> <p>b)trasmettere alla Commissione i dati statistici biennali, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 3820/85;</p> <p>c)fungere da organismo principale di riferimento per le autorità competenti di altri Stati membri, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6.</p> <p>L'organismo è rappresentato in seno al comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1.</p> <p>2. Gli Stati membri notificano alla Commissione l'avvenuta designazione dell'organismo. La Commissione li comunica agli altri Stati membri.</p>	<p>Articolo 7 - Collegamento intracomunitario</p> <p>L'articolo 7, paragrafo 1, lettera d) è inserito per richiedere alle autorità nazionali designate di scambiarsi informazioni sull'attuazione della presente direttiva e della direttiva 2002/15/CE.</p>	<p>Articolo 7 - Collegamento intracomunitario</p> <p>in Article 7(1), the following point (d) is added: "(d) to ensure exchange of information with the other Member States with regard to the application of national provisions transposing this Directive and Directive 2002/15/EC."</p>

<p>3. Lo scambio di dati, informazioni e intelligence tra gli Stati membri è promosso soprattutto, ma non esclusivamente, per il tramite del comitato di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e di tutti gli altri organismi che la Commissione può designare conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2.</p>		
<p>Articolo 8 - Scambio di informazioni</p> <p>1. Le informazioni comunicate bilateralmente in applicazione dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3820/85 o dell'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 3821/85 sono scambiate tra gli organismi notificati alla Commissione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2:</p> <p>a) almeno una volta ogni sei mesi dall'entrata in vigore della presente direttiva;</p> <p>b) su richiesta specifica di uno Stato membro, in relazione a singoli casi.</p> <p>2. Gli Stati membri cercano di istituire sistemi per lo scambio elettronico di informazioni. La Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, definisce una metodologia comune per lo scambio efficace di informazioni.</p>	<p>Articolo 8 - Scambio di informazioni</p> <p>L'articolo 8 è modificato per ampliare la cooperazione amministrativa e l'assistenza reciproca tra gli Stati membri. L'articolo 8, paragrafo 1, è modificato per precisare che lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali designate copre anche l'attuazione della direttiva 2002/15/CE e del regolamento (CE) n. 561/2006. L'articolo 8, paragrafo 1, è inserito per fissare scadenze fissate entro i quali un'autorità dello Stato membro deve rispondere alle richieste di informazioni provenienti da altri Stati membri.</p>	<p>Articolo 8 - Scambio di informazioni</p> <p>Article 8 is amended as follows:</p> <p>(a) in paragraph 1, point (b) is replaced by the following:</p> <p>"(b) upon reasoned request by a Member State in individual cases."</p> <p>(b) the following paragraph 1a is inserted:</p> <p>"1a. Member State shall submit the information requested by other Member States pursuant to paragraph 1(b) of this Article within 25 working days from the receipt of the request in cases requiring in-depth examination or involving checks at premises of the undertakings concerned. A shorter time limit may be mutually agreed between the Member States. In urgent cases or cases requiring simple consultation of registers, such as of a risk rating system, the requested information shall be submitted within three working days.</p> <p>Where the requested Member State considers that the request is insufficiently reasoned, it shall inform the requesting Member State accordingly within 10 working days. The requesting Member State shall further substantiate the request.</p>

		<p>Where this is not possible, the request may be rejected by the Member State.</p> <p>Where it is difficult or impossible to comply with a request for information or to carry out checks, inspections or investigations, the Member State in question shall inform the requesting Member State accordingly within 10 working days, giving reasons. The Member States concerned shall discuss with each other with a view to finding a solution for any difficulty raised."</p>
<p>Articolo 9 - Sistema di classificazione del rischio</p> <p>1. Gli Stati membri introducono un sistema di classificazione del rischio da applicare alle imprese di trasporti, sulla base del numero relativo e della gravità delle infrazioni commesse dalle singole imprese alle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 o (CEE) n. 3821/85. La Commissione sostiene il dialogo tra gli Stati membri al fine di incoraggiare la coerenza tra tali sistemi di classificazione del rischio.</p> <p>2. Le imprese che presentano un fattore di rischio elevato sono assoggettate a controlli più rigorosi e frequenti. I criteri e le modalità di attuazione di tale sistema sono discussi dal comitato di cui all'articolo 12, al fine di istituire un sistema di scambio di informazioni sulle migliori prassi.</p> <p>3. Un elenco iniziale delle infrazioni ai regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 è riportato nell'allegato III.</p> <p>Allo scopo di definire linee direttrici sulla</p>	<p>Articolo 9 - Sistema di classificazione dei rischi</p> <p>L'articolo 9 è modificato per migliorare la coerenza e l'efficacia dei sistemi nazionali di classificazione dei rischi. All'articolo 9, paragrafo 1, è aggiunto un secondo comma che prevede che la Commissione stabilisca una formula uniforme per calcolare il rating dei rischi delle imprese di trasporto; precisa inoltre i criteri da prendere in considerazione durante la creazione di tale formula, compreso l'uso del tachigrafo "intelligente".</p> <p>L'articolo 9, paragrafo 2, è modificato per incoraggiare gli Stati membri a discutere le norme per l'esecuzione di controlli aggiuntivi nei locali delle imprese di trasporto su strada con un rating ad alto rischio. È aggiunto l'articolo 9, paragrafo 4, che specifica che i dati del sistema di classificazione dei rischi devono essere messi a disposizione delle autorità di controllo. È aggiunto l'articolo 9, paragrafo 5, che richiede agli Stati membri di rendere disponibili, a richiesta degli altri Stati membri, le informazioni nel sistema</p>	<p>Articolo 9 - Sistema di classificazione dei rischi</p> <p>a Article 9 is amended as follows: paragraph 1 is replaced by the following:</p> <p>"1. Member States shall introduce a risk rating system for undertakings based on the relative number and severity of any infringement of Regulation (EC) No 561/2006 or of Regulation (EU) No 165/2014 or of national provisions transposing Directive 2002/15/EC that an individual undertaking has committed.</p> <p>The Commission shall, by means of implementing acts, establish a common formula for calculating a risk rating of undertakings, which shall take into account the number, severity and frequency of occurrence of infringements as well as the results of controls where no infringement has been detected and whether a road transport undertaking has been using the smart tachograph, pursuant to Chapter II of Regulation (EU) No 165/2014, on all its vehicles. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in</p>

<p>valutazione delle infrazioni dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85, la Commissione può, ove opportuno, conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, adattare l'allegato III onde definire linee direttrici su una gamma comune di infrazioni, suddivise in categorie in funzione della loro gravità.</p> <p>La categoria relativa alle infrazioni più gravi dovrebbe comprendere le infrazioni in cui il mancato rispetto delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 comporta un elevato rischio di morte o gravi lesioni alle persone.</p>	<p>nazionale di classificazione dei rischi.</p>	<p>Article 12(2) of this Directive." (b) in paragraph 2, the second sentence is deleted.</p> <p>(c) the following paragraphs 4 and 5 are added: "4. In order to facilitate targeted roadside checks, the data contained in the national risk rating system shall be accessible at the time of control to all the competent control authorities of the Member State concerned.;</p> <p>5. Member States shall make the information contained in the national risk rating system available upon request or directly accessible to all competent authorities of other Member States in accordance with the time limits set out in Article 8.";</p>
<p>Articolo 11 – Best Practice</p> <p>1. Conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, la Commissione definisce gli orientamenti sulle migliori prassi in materia di controlli.</p> <p>Tali orientamenti sono pubblicati in una relazione biennale della Commissione.</p> <p>2. Gli Stati membri organizzano programmi congiunti di formazione sulle migliori prassi, da svolgersi almeno una volta all'anno, e promuovono scambi di personale, aventi luogo almeno una volta all'anno, tra il proprio organismo di collegamento intracomunitario e quelli di altri Stati membri.</p>	<p>Articolo 11- Best Practice</p>	<p>Articolo 11- Best Practice</p>

<p>3. Un modulo in formato elettronico e stampabile è elaborato dalla Commissione conformemente alla procedura di cui all'articolo 12, paragrafo 2, e va utilizzato in caso di assenza per malattia o ferie annuali di un conducente, oppure di guida di un altro veicolo escluso dal campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 3820/85, da parte del conducente nel periodo indicato all'articolo 15, paragrafo 7, primo comma, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 3821/85.</p> <p>4. Gli Stati membri provvedono affinché gli agenti responsabili dei controlli ricevano una formazione adeguata all'espletamento dei loro compiti.</p>	<p>L'articolo 11, paragrafo 3 è aggiunto per richiedere alla Commissione di stabilire un approccio comune per la registrazione ed il controllo dei periodi di "altro lavoro" rispetto a quelli di guida, quando un conducente è lontano da un veicolo e pertanto non è in grado di effettuare le registrazioni necessarie nel tachigrafo.</p>	<p>in Article 11, paragraph 3 is replaced by the following: "3. The Commission shall establish a common approach to recording and controlling periods of other work, as defined in point (e) of Article 4 of Regulation (EC) No 561/2006, and periods of at least one week during which a driver is away from the vehicle, by implementing acts. Those implementing acts shall be adopted in accordance with the examination procedure referred to in Article 12(2)";</p>
<p>Allegato 1 Nei controlli su strada occorre verificare, in generale, i seguenti punti: 1) i periodi di guida giornalieri e settimanali, le interruzioni di lavoro e i periodi di riposo giornalieri e settimanali; i fogli di registrazione dei giorni precedenti, che devono trovarsi a bordo del veicolo, conformemente all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85 e/o i dati memorizzati per lo stesso periodo nella carta del conducente e/o nella memoria dell'apparecchio di controllo in conformità dell'allegato II della presente direttiva e/o sui tabulati;</p> <p>2) per il periodo di cui all'articolo 15, paragrafo 7, del regolamento (CEE) n. 3821/85, gli eventuali superamenti della velocità autorizzata del veicolo,</p>	<p>Allegato 1 È aggiunto la parte A, punto (6) per estendere la portata dei controlli su strada al fine di coprire i controlli relativi al rispetto dei limiti dell'orario di lavoro settimanale. È aggiunta inoltre la parte B punto (4) per estendere la portata dei controlli in loco includendo controlli sull'orario di lavoro settimanale, sulle pause e sulle condizioni di lavoro notturno stabilite dalla direttiva 2002/15/CE.</p>	<p>Allegato 1 Annex I is amended as follows: (a) in Part A, the following point (6) is added: "(6) weekly working times as set out in Articles 4 and 5 of Directive 2002/15/EC."; (b) in Part B, the following point (4) is added: "(4) weekly working times, breaks and night work requirements set out in Articles 4, 5 and 7 of Directive 2002/15/EC.".</p>

<p>definiti come ogni periodo di durata superiore a un minuto durante il quale la velocità del veicolo supera 90 km orari per i veicoli della categoria N3 o 105 km orari per i veicoli della categoria M3 [per categorie N3 e M3 si intendono le categorie definite all'allegato II, parte A, della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (1)];</p> <p>3)all'occorrenza, le velocità istantanee del veicolo quali registrate dall'apparecchio di controllo durante, al massimo, le ultime ventiquattro ore di uso del veicolo;</p> <p>4)il corretto funzionamento dell'apparecchio di controllo (verifica di eventuali manipolazioni dell'apparecchio e/o della carta del conducente e/o dei fogli di registrazione) oppure, se del caso, la presenza dei documenti indicati all'articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 3820/85.</p>		
---	--	--

Norme specifiche relative al distacco nel settore dei trasporti su strada che prevalgono su alcune disposizioni della direttiva 96/71/CE e della direttiva 2014/67/UE	Commenti	Modifiche proposte dalla Commissione
	<p>Articolo 2, paragrafo 1 L'articolo 2, paragrafo 1, illustra gli obiettivi delle norme che prevedono l'inserimento di regole specifiche nel settore del trasporto su strada, che prevalgono sulle disposizioni rilevanti delle</p>	<p>Article 2 1. This Article establishes specific rules as regards certain aspects of Directive 96/71/EC relating to the posting of drivers in the road transport sector and of</p>

	<p>direttive 96/71/CE e 2014/67/UE. Articolo 2, paragrafi 2 e 3 L'articolo 2, paragrafo 2 specifica il periodo minimo di distacco al di sotto del quale le norme degli Stati membri ospitanti sui tassi minimi di remunerazione e sul congedo annuale pagato non si applicano alle operazioni internazionali del trasporto su strada. Questa soglia non si applica al cabotaggio in quanto l'intera operazione di trasporto si svolge in uno Stato membro ospitante. Di conseguenza, la tariffe minime e le pensioni annuali minime pagate dello Stato membro ospitante dovrebbero essere applicate al cabotaggio indipendentemente dalla frequenza e dalla durata delle operazioni effettuate da un autista. Il paragrafo 3 spiega inoltre il metodo di calcolo di tali periodi di inserimento. Articolo 2, paragrafo 4 L'articolo 3, paragrafi 4 e 5, stabilisce i requisiti amministrativi specifici e le misure di controllo sull'osservanza delle disposizioni relative al distacco dei lavoratori nel trasporto stradale.</p>	<p>Directive 2014/67/EU of the European Parliament and of the Council relating to administrative requirements and control measures for the posting of those drivers. 2. Member States shall not apply points (b) and (c) of the first subparagraph of Article 3 (1) of Directive 96/71/EC to drivers in the road transport sector employed by undertakings referred to in Article 1(3)(a) of that Directive, when performing international carriage operations as defined by Regulations 1072/2009 and 1073/2009 where the period of posting to their territory to perform these operations is shorter than or equal to 3 days during a period of one calendar month.</p>
--	---	--